XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* .. 154

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 156

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 172

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 157

ALLEGATO 3 (Proposta di parere formulata dal relatore) 174

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 158

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 159

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 161

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 164

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*) che illustra nel dettaglio.

Vega COLONNESE (M5S) sottolinea in primo luogo che il decreto legge in esame detta disposizioni per due sole regioni, laddove le emergenze ambientali riguardano pressoché tutto il territorio nazionale e meriterebbero di essere affrontate con un approccio complessivo. Ricorda inoltre che diversi emendamenti al provvedimento sono stati presentati in Commissione Ambiente proprio dall'onorevole Cesaro, già presidente della provincia di Napoli nonché ex collega di partito del relatore. Sottolinea quindi, come peraltro osservato da molti colleghi, che si tratta di un provvedimento 'vuoto', che non riesce ad incidere sulla gravissima situazione determinatasi, e che si riduce esclusivamente ad uno spot elettorale.

Il M5S ha tentato di portare razionalità al decreto-legge, raccogliendo le proposte emendative ed i suggerimenti avanzati dai cittadini nel corso degli ultimi anni ed auspica che il Governo accolga le proposte di modifica presentate, consentendo di dare efficacia al provvedimento e di restituire fiducia nella classe politica a tutti i cittadini delle aree interessate.

In attesa di conoscere le determinazioni che l'Esecutivo vorrà assumere rispetto alle proposte del M5S, preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento, riservandosi una ulteriore valutazione, anche alla luce della posizione assunta dal Governo sugli emendamenti presentati presso la Commissione Ambiente dal gruppo di Forza Italia.

Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia a sua volta l'astensione del gruppo di SEL in XIV Commissione, al fine di valutare l'iter di discussione degli emendamenti presso la Commissione di merito. Rileva quindi come opportunamente il relatore, nella proposta di parere formulata, abbia inteso esprimersi coerentemente con il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea; osserva tuttavia come il decreto-legge, che sebbene coinvolga direttamente solo due regioni assume rilievo nazionale, presenti profili di notevole criticità. Fa riferimento, ad esempio, al problema della militarizzazione di alcune aree, che non trova il consenso dei comitati territoriali, o alla complessa situazione dell'ILVA di Taranto, per la quale sembrano allungarsi ulteriormente i tempi di presentazione del piano di risanamento. Non appare inoltre affrontata la questione fondamentale relativa alla autorizzazione di discariche né ritiene sia dato sufficiente rilievo al tema della valutazione del danno sanitario.

Si riserva pertanto una valutazione compiuta del provvedimento alla luce del successivo iter in Commissione ed in Assemblea.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Paolo ALLI (NCD), *relatore,* osserva, come sottolineato anche dalla collega Pannarale, che il parere formulato si limita a valutare la coerenza delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, senza addentrarsi nel merito delle questioni, la cui valutazione è opportunamente rimessa alla Commissione di merito.

Ricorda quindi all'onorevole Colonnese che l'onorevole Cesaro è in questo momento all'opposizione e deve pertanto rivolgere direttamente a lui le sue osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI indi del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra nel dettaglio. Ricorda di aver tenuto conto, nella elaborazione del parere, dei contributi pervenuti dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) nonché dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che, per la loro ampiezza ed interesse auspica possano essere attentamente valutati anche dalla Commissione Affari costituzionali, competente ad esprimersi sul medesimo atto.

Tenuto conto dell'importanza dei temi affrontati si augura che sulla proposta di parere si possa registrare un'ampia convergenza delle forze politiche in Commissione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla coerenza delle osservazioni formulata con l'ambito di competenza della XIV Commissione.

Annalisa PANNARALE (SEL) osserva come il sistema dell'asilo e dell'accoglienza dei cittadini dei paesi terzi sia disciplinato dalla normativa dell'Unione europea e rientri pertanto a pieno titolo tra i temi di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Rivolge quindi un sentito ringraziamento al relatore per aver accolto i rilievi formulati dall'UNHCR e dall'ASGI.

Riterrebbe tuttavia opportuno rendere maggiormente incisive alcune delle osservazioni formulate, anche al fine di pervenire ad un sistema più strutturato di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale. In primo luogo valuta necessario affrontare con maggiore efficacia il tema centrale del sistema di seconda accoglienza che – lo ricorda – esclude attualmente circa la metà dei rifugiati. Nella bozza di parere si parla genericamente delle esigenze di seconda accoglienza che meritano invece, a suo avviso, un rilievo assai maggiore. Un secondo tema che riterrebbe opportuno valorizzare è quello della renitenza alla leva, affrontato nella osservazione di cui alla lettera

c), che costituisce un motivo di persecuzione per numerosi cittadini di paesi terzi. Richiama, infine, il tema dell'adozione da parte del Ministero della salute di linee guida per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze. Sul punto lo schema di decreto appare ancora troppo generico, laddove occorrerebbe invece prevedere un coinvolgimento più strutturato delle regioni.

Ritiene necessario, su questi temi, impegnare il Governo in maniera più stringente.

Gea SCHIRÒ (PI) condivide le osservazioni formulate dalla collega Pannarale, ma limiterebbe le condizioni al Governo alle osservazioni c) e d) della proposta di parere, sottolineando l'importanza del tema della renitenza alla leva.

Stefano VIGNAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, osserva come sia dovere della XIV Commissione esprimersi su temi come quelli in esame anche al fine di valorizzare il proprio ruolo, anche in funzione di stimolo rispetto all'attività delle altre Commissioni.

Valuta accoglibile la richiesta di formulare le osservazioni di cui alle lettere c) e d) nella forma di condizioni, e osserva come il tema della seconda accoglienza debba essere valutato con particolare attenzione, anche in considerazione della complessità applicativa del sistema e della necessità di verificare le effettive condizioni di gestione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rivolge nuovamente al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alla rilevanza dei temi in discussione rispetto alle competenze della XIV Commissione.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire una direttiva europea e ritiene che su temi di notevole importanza come lo *status* di rifugiato, l'Italia debba porsi l'obiettivo ambizioso di creare un modello positivo di accoglienza, particolarmente avanzato sul piano del diritto. In tal senso ritiene che la Commissione possa portare il suo contributo.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3)*, per la definizione della quale vi è stato un confronto con le associazioni che si occupano della materia, ivi compresa l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.

Illustra la proposta di parere segnalando, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera e), che ha inteso accogliere le istanze avanzate dalle università italiane specificando che la semplificazione delle procedure debba avvenire anche con riferimento al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio; spesso si imputa infatti all'Italia la mancanza di

attrattiva nei confronti dell'immigrazione studentesca qualificata, determinata anche dalla farraginosità delle procedure connesse al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di studio e al riconoscimento dei titoli di studio.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti al relatore in ordine al confronto della Commissione con le associazioni che si occupano dei temi dell'immigrazione, poiché a lui non risulta vi sia stato alcun incontro.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, precisa di aver fatto riferimento a contatti avuti da lui personalmente e dal suo gruppo.

Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia il relatore per il parere particolarmente approfondito e ampio, che impegna il Governo alla definizione di un decreto legislativo realmente in grado di realizzare un'effettiva parità di trattamento e di diritti per i lavoratori di paesi terzi.

Richiama l'attenzione dei colleghi sul tema dell'allungamento dei tempi per il rilascio del permesso unico, che potrebbe porsi in contrasto con gli obiettivi di semplificazione recati dalla direttiva. Riterrebbe opportuno inserire un richiamo sul punto tra le osservazioni.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, condivide l'importanza della questione evidenziata dalla collega Pannarale, che ha infatti richiamato nelle premesse al parere.

Michele BORDO, *presidente*, in considerazione della ampiezza della proposta di parere formulata, e al fine di consentire ai colleghi di approfondire il documento con la necessaria attenzione, propone di rinviare ad una prossima seduta l'approvazione della proposta di parere.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta del Presidente Bordo.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Paola CARINELLI (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo allo schema di decreto in esame, come anche ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento. Sottolinea l'importanza di tutelare gli autori e gli artisti, ma ritiene che misure proposte siano meramente palliative. Ricorda quindi che sul provvedimento sono previste diverse audizioni presso la Commissione cultura proposte dal M5S, e riterrebbe utile, prima di concludere l'esame dello schema di decreto, partecipare ai citati incontri.

Alessia Maria MOSCA (PD) sottolinea come anche il gruppo del PD abbia indicato alcuni soggetti da ascoltare nell'ambito dell'esame che sullo schema di decreto sta svolgendo la VII Commissione. Occorre infatti approfondire il tema dei diritti di autore con riferimento alle nuove tecnologie e al nuovo uso delle forme artistiche, ma occorre sempre avere presente, pur nella possibilità di accesso alle opere, il tema della tutela degli artisti più giovani.

Con riferimento alle competenze della XIV Commissione, ritiene si possa concludere anche nella seduta odierna l'esame del provvedimento, ma non ha alcuna preclusione a rinviare l'approvazione del parere alla prossima settimana.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, con riferimento alle osservazioni della collega Ca-

rinelli, e al fine di fugare ogni equivoco, precisa che il provvedimento è concentrato principalmente sulla tutela dei giovani artisti. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che alcuni paesi – fa riferimento, in particolare, alla Cina – non hanno aderito alla Convenzione di Ginevra sul diritto d'autore e invita a valutare la possibilità di presentare sul tema una risoluzione comune.

Ritiene in ogni caso accoglibile la proposta di rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Atto n. 43.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della Conferenza Unificata e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, sottolinea che la XIV Commissione inizia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. La Commissione è chiamata ad esprimere il parere circa la compatibilità comunitaria del provvedimento in esame, relativo alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi.

Lo schema di decreto è adottato dal Governo in attuazione dell'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). La direttiva è contenuta nell'allegato B della suddetta legge.

In particolare, la direttiva 2011/16/UE concerne la cooperazione nel settore delle imposte dirette e indirette non ricomprese dalla vigente normativa dell'Unione; rispetto alla previgente disciplina, l'ambito di applicazione è più ampio, in quanto si estende l'ambito soggettivo di operatività della cooperazione a tutte le persone fisiche e giuridiche, includendo istituti giuridici tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ed aprendo anche a eventuali nuove realtà che possano sorgere negli Stati membri. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1º gennaio 2013. Per quanto invece riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva medesima, contenente le disposizioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, le relative disposizioni sono poste in vigore a partire dal 1º gennaio 2015.

Il 20 giugno 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato per mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il cui termine di recepimento è scaduto il 1º gennaio 2013 (procedura d'infrazione 2013/0043).

Prima di esaminare il provvedimento in oggetto, evidenzia che la Direttiva 2011/16/UE ha introdotto lo scambio di informazioni automatico nel settore fiscale quale strumento di cooperazione amministrativa tra Stati membri di carattere generale, con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di

assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). La direttiva si applica a tutte le imposte, tranne che all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; ai diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi. Ricordo inoltre che il 12 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva 2011/16/UE (COM(2013)348), che mira ad includere dividendi, plusvalenze e saldi dei conti all'elenco delle categorie già soggette allo scambio automatico di informazioni a partire dal 1º gennaio 2015.

Per quanto riguarda, nel dettaglio, i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 43, segnala che in base all'articolo 1, esso stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali.

L'articolo 2, reca le definizioni rilevanti; in particolare viene specificata la differenza tra ufficio centrale di collegamento e servizio di collegamento. Viene, tra l'altro, definita la rete CNN, quale piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CST), sviluppata dall'UE per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nel settore della fiscalità.

L'articolo 3 individua l'autorità competente nel Direttore Generale delle Finanze. Quest'ultimo, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa. L'ufficio centrale e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano le tre tipologie di scambio informativo previste dalla direttiva 2011/16/UE (su richiesta, automatico e spontaneo). In particolare, l'articolo 4 prevede che i servizi di collegamento comunichino agli altri Stati membri in automatico le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1º gennaio 2014 e rimanda alle norme europee sulla disciplina di tale scambio.

L'articolo 7, concernente le notifiche, dispone che il servizio di collegamento competente, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro, si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia, tenuti ad eseguire l'attività di notifica secondo le norme generali (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

L'articolo 8 recepisce la previsione della direttiva in merito al riscontro sulle informazioni inviate; ove l'autorità competente fornisca informazioni, può chiedere all'autorità dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito.

Nell'articolo 9 sono contenute disposizioni sulle modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni, mediante l'uso di comunicazioni elettroniche (salva la necessaria presenza di funzionari in loco) e mediante formulari e canali di comunicazione standard.

L'articolo 10, per quanto concerne la trasmissione ad un altro Stato membro o ad un paese terzo delle informazioni scambiate, rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (Relazioni con i paesi terzi) della direttiva 2011/16/UE.

All'articolo 11 sono recate le conseguenti modifiche normative interne agli articoli 31-*bis* (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea) e 60-*bis* (Assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati

membri dell'Unione europea) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che erano stati introdotti dal D.Lgs. n. 215 del 2005, in attuazione della direttiva 2003/93/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria rileva che, dall'esame dell'articolato dello schema di decreto legislativo in oggetto, appare evidenziarsi una piena aderenza alla struttura e al contenuto della direttiva comunitaria a cui esso dà attuazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Atto n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La delega per l'attuazione della direttiva 2011/93/UE è contenuta nella Legge di delegazione europea 2013.

Rileva l'importanza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'Italia, sebbene abbia una legislazione particolarmente avanzata sui temi in discussione, possiede il triste primato dei reati di abuso e violenza su minori commessi in paesi terzi, reati per i quali l'esecutività delle sanzioni non è sempre garantita.

La direttiva 2011/93, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, attuata dall'Italia con la legge n. 36 del 2008, contenente *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*.

Essa si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l'obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.

Dal momento che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche vittime minorenni di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva va considerata complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, il cui recepimento è realizzato dallo schema di decreto legislativo A.G. 51).

Ricorda che il Parlamento italiano ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della *Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* (Convenzione di Lanzarote), recante rilevanti disposizioni di adeguamento interno. A seguito di questi due recenti interventi, la legislazione italiana di contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori ha raggiunto un livello avanzato di tutela; ciò consente anche alla relazione di accompagnamento dello schema di decreto legislativo di affermare che il nostro ordinamento penale si caratterizza per « puntualità e completezza [...] sia sul versante sostanziale che processuale » e per un « regime assai più

rigoroso rispetto alla soglia minima di tutela individuata dallo strumento sopranazionale ».

Rinvia al dossier predisposto dagli uffici per una analisi dettagliata dei contenuti della direttiva oggetto di recepimento, ricordando che le necessità di adeguamento del nostro ordinamento alla normativa europea riguardano in particolare:

le disposizioni recate dalla direttiva in materia di circostanze aggravanti (articolo 9 della direttiva), in particolare quando il reato è commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità o da un familiare del minore, o da una persona che ha abusato della sua posizione di fiducia o di autorità, o ancora quando l'autore è già stato condannato per reati della stessa indole);

le misure di prevenzione. La direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori e l'articolo 10 della direttiva prevede che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell'esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere trasmesse agli altri Stati membri onde evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell'UE per lavorare con minori in un altro paese. Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento;

gli articoli 22 e 24 della direttiva prevedono programmi specifici per ridurre il rischio di recidiva che devono essere offerti alle persone condannate o perseguite per reati sessuali contro i minori nonché a coloro che ritengano di poter commettere i reati di sfruttamento sessuale dei minori. Tali persone devono inoltre essere valutate per determinare il pericolo che esse rappresentano e il rischio di recidiva. Sul punto manca a livello nazionale una disciplina specifica;.

le misure di sostegno della vittima. L'articolo 16 della direttiva richiede che gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale possano segnalare tale convincimento alle autorità competenti, senza che disposizioni sulla *privacy* possano costituire un ostacolo alla pronta assistenza. Gli Stati membri dovranno incoraggiare la denuncia di tali fatti. Sul punto nel nostro ordinamento manca una disciplina specifica.

Quanto ai contenuti dello schema di decreto, esso reca, all'articolo 1, novelle a cinque articoli del codice penale (articoli 600-*quater*, 602-*ter*, 609-*ter*, 609-*quinquies* e 609-*undecies*). In particolare, il comma 1 interviene sul delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale, inserendovi una ulteriore circostanza aggravante. Ai sensi del nuovo terzo comma, la pena è aumentata quando attraverso strumenti informatici si sia tentato di occultare il contenuto pedopornografico delle informazioni o dei dati. In merito si rileva che questa novella al codice penale non trova riscontro nel contenuto della direttiva in recepimento.

Il comma 2 interviene sull'articolo 602-*ter* del codice penale, che riguarda le circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale (artt. da 600 a 602), inserendovi due ulteriori commi, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2011/93/UE. A tal fine il Governo inserisce nell'articolo 620-ter c.p. una serie di ulteriori circostanze che aggravano i delitti di pedopornografia (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale).

Il comma 3 novella l'articolo 609-*ter* del codice penale che individua le fattispecie aggravate del delitto di violenza sessuale. Anche in questo caso il Governo intende recepire l'articolo 9 della direttiva europea ed in particolare le circostanza previste dalle lettere *d)* (*il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata*) e *g)* (il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave). Per quanto

riguarda il reato commesso dall'associato pare di non facile individuazione l'ipotesi di un delitto di violenza sessuale commesso da un associato a delinquere – quale che sia la finalizzazione dell'associazione – allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione stessa. Per quanto riguarda l'aggravante in caso di pregiudizio grave per il minore, si osserva anche in questo caso che in base alla normativa europea il pregiudizio grave può ben ricorrere anche a prescindere da una reiterazione delle condotte.

Il comma 4 interviene sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale, che punisce il delitto di corruzione di minorenne, introducendovi nuove circostanze aggravanti.

Il comma 5 introduce nel codice penale l'articolo 609-*duodecies*, volto ad aggravare le pene per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo e adescamento di minorenne, quando i reati siano commessi con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. La pena è aumentata in misura non eccedente la metà.

L'articolo 2 interviene sul Testo Unico in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002), inserendovi l'articolo 25-*bis*, che disciplina il certificato penale del casellario giudiziale che può essere richiesto dal datore di lavoro. Attualmente il certificato – che ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio – può essere richiesto: dall'interessato; dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni; dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

La modifica introdotta dispone che il certificato penale debba essere chiesto da colui che intende impiegare una persona per « lo svolgimento di attività organizzate, professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori », al fine di poter verificare l'esistenza di condanne per un delitto di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori, ovvero l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.

La disposizione dunque pone un obbligo, peraltro non sanzionato, a carico del datore di lavoro, di procurarsi il certificato penale di colui che intende assumere; non collega alla « scoperta » di eventuali condanne per pedopornografia alcuna conseguenza, evidentemente intendendo esclusivamente responsabilizzare il datore di lavoro. Con questa previsione il Governo intende attuare l'articolo 10 della Direttiva 2011/93/UE che al paragrafo 2 invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per assicurare che « i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali ».

La formulazione dell'articolo 25-*bis* riprende quasi alla lettera la previsione europea; il riferimento alle sanzioni interdittive va considerato riferito alla pena accessoria recentemente introdotta dalla legge 172/2012. In merito si ricorda che la legge n. 172 del 2012, di ratifica della convenzione di Lanzarote, ha inserito nel codice penale l'articolo 600-*septies*.2 (*Pene accessorie*), in base al quale alla condanna (e al patteggiamento della pena) per un delitto di pedopornografia, consegue, tra l'altro, « l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori ».

L'articolo 3 novella l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 231/2001, che

disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato. Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 1) e prevede che, per una serie di reati espressamente individuati (artt. 24 e ss), possano essere applicate alla persona giuridica – mediante accertamento giudiziale – sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza (articolo 9).

Il presupposto per l'irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell'ente che, ai sensi dell'articolo 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell'interesse dell'ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Ricordo che già la legge n. 38 del 2006 (di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI, poi sostituita dalla Direttiva in recepimento) ha novellato il decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendo all'articolo 25-*quinquies* le sanzioni per l'ente a seguito della commissione di uno dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori. L'unico delitto di sfruttamento sessuale dei minori che è attualmente escluso dalla responsabilità dell'ente è quello introdotto dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote all'articolo 609-*undecies* c.p., *Adescamento di minorenni*. Tale lacuna viene colmata dalla disposizione in esame, che appunto aggiunge al catalogo dei delitti previsti dall'articolo 25-*quinquies* l'articolo 609-*undecies*.

L'articolo 4 apporta limitate modifiche al codice di procedura penale. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p. per aggiungere anche l'adescamento di minorenne previsto dall'articolo 609-*undecies* c.p. al catalogo dei reati per i quali l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita. La disposizione recepisce l'articolo 15, par. 3 della direttiva, che richiede agli Stati di dotare le investigazioni sui delitti di sfruttamento sessuale dei minori degli stessi strumenti previsti per le indagini sulla criminalità organizzata.

Il comma 2 novella l'articolo 62 del codice di rito, in tema di divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. Si tratta della disposizione che esclude che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza. Per prevenire la recidiva, il Governo aggiunge un ultimo comma ed esclude altresì che possano formare oggetto di testimonianza le dichiarazioni che l'imputato renda nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. L'obiettivo è dunque quello di incentivare la partecipazione attiva al programma terapeutico.

L'articolo 5 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria: il recepimento della direttiva 2011/93/UE dovrà avvenire attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere della

Conferenza Stato-Regioni e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame sia volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

Ricorda che in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE. Il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* UE il 1° giugno 2010) era infatti fissato all'11 maggio 2013.

Lo schema di decreto si compone di due articoli.

L'articolo 1 inserisce, dopo il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il Titolo X-*bis* che contiene una serie di disposizioni volte a garantire la prevenzione delle ferite provocate da tutti i tipi di dispositivi medici taglienti e la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, compresi gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i subfornitori (ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro).

Sono poi previste misure generali di tutela. In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti legati alla loro vita professionale, compresi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro deve:

garantire un'adeguata formazione del personale sanitario e assicurarsi che questo operi in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di infortuni provocati da dispositivi medici taglienti;

elaborare una politica generale di prevenzione che elimini o contenga al massimo i rischi di infortuni sul lavoro, anche favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

applicare un ordine di priorità che risponda ai principi generali di prevenzione di cui agli articoli 6 della direttiva 89/391/CEE e 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/UE (tra gli altri, evitare i rischi, valutare i rischi che non possono essere evitati, combattere i rischi alla fonte, sostituire ciò che è pericoloso, programmare la prevenzione, dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, classificare gli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo, limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a sostanze pericolose);

attuare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;

monitorare l'incidenza degli infortuni e promuoverne la segnalazione.

Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, inserita tra i suoi obblighi indelegabili dall'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, deve includere la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, così da

coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altra potenziale causa di infezione. Inoltre, per eliminare o diminuire i rischi valutati, il datore di lavoro deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, nonché i fattori psicosociali e di organizzazione.

Qualora la valutazione dei rischi evidenzi un rischio concreto di ferite da taglio o da punta con pericolo di infezioni, il datore di lavoro deve adottare le misure di prevenzione specifiche indicate.

La violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi in materia di valutazione dei rischi (di cui all'articolo 286-*quinquies*) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro. La violazione, da parte del datore di lavoro o dei dirigenti preposti, degli obblighi relativi a misure specifiche di prevenzione (di cui all'articolo 286-*sexies*) è sanzionata con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7014,40 euro.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza alcun nuovo o maggior onere per la finanza pubblica.

Ricorda infine che dallo studio SIROH (Studio italiano sul rischio occupazionale), coordinato dal Servizio di epidemiologica dell'Istituto per le malattie infettive L. Spallanzani di Roma e finanziato dal Ministero della salute, risulta che tra gli operatori sanitari dipendenti del SSN (450.000, di cui 111.000 medici e 276.000 infermieri), l'esposizione al rischio biologico rappresenta l'infortunio occupazionale più frequentemente segnalato (41 per cento); in particolare, si stima che in Italia avvengano circa 96.000 punture accidentali l'anno (di cui il 63 per cento da ago).

Preannuncia quindi, sin d'ora, a formulazione di una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Atto n. 52.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato trasmesso dal Governo senza il previsto parere del Garante per i dati personali e che pertanto la Commissione dovrà attendere la trasmissione di tale documentazione prima di esprimersi definitivamente.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame prevede il recepimento della direttiva 2011/82/UE in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ed è emanato sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013); il recepimento della direttiva 2011/82/UE è in particolare previsto dall'allegato B di tale legge.

Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 7 novembre 2013.

Il Titolo I (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni.

Dopo avere descritto, all'articolo 1 le finalità generali del provvedimento (lo scambio di informazioni tra Italia e Stati membri UE delle informazioni su infrazioni e sanzioni in materia di sicurezza stradale nel caso di infrazioni da parte di veicoli immatricolati in uno Stato diverso da quello in cui l'infrazione è stata com-

messa), l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione indicando le specifiche infrazioni interessate.

Si tratta di: 1) eccesso di velocità; 2) mancato uso della cintura di sicurezza; 3) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; 4) guida in stato di ebbrezza; 5) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; 6) mancato uso del casco protettivo; 7) circolazione su una corsia vietata; 8) uso indebito del cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

L'articolo 3, nell'indicare le definizioni rilevanti per il provvedimento, individua il punto di contatto nazionale per l'applicazione della direttiva nella Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 prevede (comma 1) che il punto di contatto nazionale garantisca ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei: *a)* dati relativi ai veicoli; *b)* dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti – Direzione generale motorizzazione).

In base al comma 2 gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice della strada richiedono telematicamente, per tramite del punto di contatto nazionale, le richieste relative ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell'Unione.

Il comma 3 dell'articolo 4 richiama, quanto agli elementi dei dati oggetto di interesse, le prescrizioni dell'allegato I. Queste prevedono l'indicazione dei dati relativi al veicolo e al numero di immatricolazione, i dati relativi all'infrazione, lo Stato membro dell'infrazione, lo scopo della consultazione.

In base al comma 4 la consultazione automatizzata dei dati, deve essere resa possibile attraverso l'utilizzo del numero completo di targa di immatricolazione del veicolo; il comma 5 prevede che le consultazioni avvengano nel rispetto delle procedure previste dalla decisione 2008/616/GAI (relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera).

In base al comma 6, la direzione generale per la motorizzazione, in qualità di punto di contatto nazionale, adotta le misure necessarie per: *a)* garantire che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri avvenga con mezzi elettronici interoperabili; *b)* lo scambio sia effettuato attraverso l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa); *c)* la riservatezza dei dati sia garantita attraverso l'uso dell'applicazione informatica EUCARIS prevista dall'articolo 12 della già ricordata decisione 2008/615/GAI e comunque in conformità all'allegato I dello schema di decreto nonché del citato capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, con riferimento specifico ai punti 2 e 3 (sicurezza dei dati; condizioni tecniche dello scambio dei dati).

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, acceda con modalità telematiche ai dati in possesso del Ministero dell'interno in relazione ai veicoli o ai numeri di targa rubati, al fine di favorire lo scambio dei relativi dati.

L'articolo 6 disciplina i contenuti della lettera di informazioni che deve essere inviata dallo Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l'infrazione. La competenza ad avviare il procedimento è di tutti gli organi di polizia di cui al citato articolo 12 del codice della strada. Si prevede che le informazioni siano notificate per iscritto e contengano anche l'indicazione degli effetti giuridici delle infrazioni. La lettera d'informazione deve essere redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa

l'infrazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.

Il Titolo II (articoli da 7 a 16) disciplina la protezione dei dati personali.

L'articolo 7 prevede l'applicazione in materia, salvo eventuali garanzie più elevate previste da norme di legge, del codice per la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003). Si precisa che titolare del trattamento dei dati effettuati per le finalità del decreto (lo scambio di informazioni tra Stati membri) è la direzione generale per la motorizzazione; titolare del trattamento dei dati necessari per stabilire la responsabilità delle infrazioni commesse in Italia è l'organo accertatore.

L'articolo 8 prevede che il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro sia informato quanto prima dei dati inesatti eventualmente comunicati alla direzione generale della motorizzazione.

L'articolo 9 rimette alla direzione generale per la motorizzazione l'individuazione di adeguati termini per la cancellazione dei dati personali, nonché per un esame periodico della necessità di conservazione dei dati stessi.

L'articolo 10 conferisce (comma 1) all'interessato, in relazione ai dati di interesse dello schema di decreto, i diritti previsti dal Codice dei dati personali di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco, risarcimento del danno e ricorso giurisdizionale.

Il comma 1 prevede inoltre che i diritti dell'interessato siano esercitati anche ai sensi dell'articolo 53 del codice per la protezione dei dati personali, il quale prevede che nell'ambito del trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno o comunque da forze di polizia non si applichino alcune disposizioni del codice.

In particolare, l'articolo 53 prevede che in caso di trattamento dei dati da parte di forze di polizia sia esclusa l'applicazione del diritto di informativa di cui all'articolo 13, ovvero del diritto di distruzione dei dati di cui all'articolo 16; tali diritti sono tuttavia riconosciuti agli interessati dal medesimo articolo 10, ovvero, con le specifiche previsioni in ordine alla cancellazione dei dati, dagli articoli 9 e 12 dello schema di decreto. Appare pertanto opportuno un chiarimento sul coordinamento tra le diverse disposizioni.

In base al comma 2, l'interessato ha inoltre diritto: *a)* che sia aggiunto un indicatore di validità ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza; *b)* di impedire la cancellazione dei dati, conservandoli temporaneamente nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse.

In base al comma 3, tali diritti sono esercitati secondo le modalità del codice per il trattamento dei dati personali.

L'articolo 11 prevede che l'interessato abbia inoltre il diritto di richiedere informazioni alla direzione generale della motorizzazione in merito a quali dati siano stati comunicati al punto di contatto dello Stato membro nel quale sia stata commessa l'infrazione, in quale data e l'autorità che l'ha effettuata; lo Stato membro dell'infrazione può però chiedere, in conformità alla sua legislazione, che tali dati non siano forniti; analoga facoltà è concessa alla direzione generale della motorizzazione, in conformità alla legge italiana.

L'articolo 12 prevede l'utilizzo esclusivo dei dati per le finalità del provvedimento (scambio di informazioni tra Stati membri). I dati ricevuti dalla direzione generale della motorizzazione da un punto di contatto nazionale di un altro Stato membro possono essere utilizzati solo ai fini di una specifica procedura e quindi cancellati.

L'articolo 13 prevede che i dati ricevuti possano essere comunicati dagli organi accertatori e dalla direzione generale della motorizzazione a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge, informandoli delle finalità esclusive per le quali i dati possono essere utilizzati.

L'articolo 14 prevede che le comunicazioni di dati di interesse per lo schema di decreto, nell'ambito delle più ampie misure di sicurezza ai sensi degli articoli da

31 a 36 e dell'allegato B del codice, siano registrate in appositi *file* di log, ai fini della verifica della liceità del relativo trattamento.

L'articolo 15 individua come autorità nazionale di controllo il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 16 prevede la pubblicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proprio sito Internet delle informazioni necessarie sulle misure nazionali di attuazione della direttiva 2011/82/CE

Il Titolo III (artt. 17-18) reca le disposizioni finali.

L'articolo 17 prevede che alle disposizioni del provvedimento individuate come onerose (articolo 5, comma 2: accesso ai dati del Ministero dell'interno; articolo 10: diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati) si provveda a carico del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 5 della legge n. 183/1987; commi 1 e 2); per le rimanenti disposizioni si prevede una clausola di invarianza finanziaria (commi 3 e 4).

L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1885 Governo « DL 136/2013 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate »;

ricordato che l'articolo 7 del provvedimento modifica la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

tali modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, novellano in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A.;

osservato che tale disposizione sembrerebbe configurare una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal cd. Codice dell'ambiente (d.lgs 152/2006), configurando il Piano come « integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale » e non limitandosi – come già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – a prevedere che l'approvazione del Piano « equivale a modifica dell'A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A. »;

ricordato che il decreto legge n. 61 del 2013 è stato oggetto di esame da parte della XIV Commissione che ha approvato, nella seduta del 3 luglio 2013, un parere favorevole con condizione, con la quale si invitavano le Commissioni di merito « a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni »;

sottolineata pertanto l'opportunità di garantire, anche in questo caso, che qualsiasi modifica apportata all'A.I.A. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

rilevato inoltre che l'articolo 8 del decreto-legge introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto;

richiamata sul punto la procedura di infrazione (n. 2177/2013) avviata il 26 settembre 2013 dalla Commissione europea, che ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni

industriali sia di responsabilità ambientale e ricordato che, ad avviso della Commissione europea, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulta inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste dall'A.I.A. dell'ottobre 2012;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che preveda che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

richiamati i contenuti dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge di delegazione europea 2013, che reca tra i principi e criteri di delega la previsione di uniformare gli *status* giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

rilevata l'opportunità di disporre misure volte a garantire l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti;

ricordati gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007, individuati ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, e ritenuto opportuno che tra questi siano incluse anche le possibili conseguenze derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare, basato su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza), in linea con gli sviluppi del diritto internazionale e con quanto previsto dal manuale dell'UNHCR sulle procedure e criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato;

viste le misure di cui all'articolo 1 lettera *t)* dello schema di decreto, laddove si prevede, ogni due anni, la predisposizione di un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e rilevata in proposito l'opportunità che nel Piano sia inclusa una stima del bisogno di posti di accoglienza per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale;

richiamato il contenuto dell'articolo 2, comma 1, lett. *l)* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 che reca la definizione dei « familiari », quali soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale;

richiamata infine la disposizione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, recante *Disciplina delle cooperative sociali*, relativa alla definizione di persone svantaggiate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo – tra gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 251 del 2007 – ad inserire anche quelli derivanti dal rifiuto di prestare servizio militare, qualora le ragioni di tale rifiuto siano basate su motivazioni connesse alle convinzioni morali, religiose o politiche o all'appartenenza etnica o nazionale (obiezione di coscienza);

2) provveda il Governo – con riferimento all'articolo 1 lettera *t)* dello schema di decreto – a prevedere che nel Piano d'integrazione sia inclusa una stima del bisogno di posti di accoglienza per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, definito sulla base del dato medio delle domande di asilo e dei riconoscimenti di protezione internazionale e umanitaria avvenuti in Italia negli ultimi cinque anni e tenuto conto dei flussi globali di richiedenti asilo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo, in conformità con il criterio di delega recato dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge di delegazione europea 2013, l'opportunità di estendere l'applicazione delle norme a favore dei rifugiati previste dalla legge sulla cittadinanza a tutti i beneficiari di protezione internazionale, sostituendo, all'articolo 16, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la parola « rifugiato » con le parole « beneficiario di protezione internazionale »;

b) valuti il Governo l'opportunità di specificare, in relazione all'articolo 1, lettera *t)*, dello schema di decreto legislativo, che per i beneficiari di protezione internazionale privi di mezzi di sussistenza sufficienti sia garantito l'accesso ai programmi di accoglienza e integrazione (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416) per un periodo di sei mesi rinnovabili per altri sei;

c) valuti il Governo l'opportunità di estendere la definizione di familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *l)* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ai parenti conviventi con il beneficiario di protezione internazionale;

d) valuti il Governo l'opportunità di integrare la definizione di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, includendovi i beneficiari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il riconoscimento, anche ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'articolo 32 della direttiva;

e) valuti il Governo l'opportunità, in attuazione dell'articolo 10, par. 1 lett. *d)* della direttiva, di includere nella definizione di gruppo sociale la condizione di vittima di tratta di esseri umani, connessa ai concreti rischi di subire persecuzioni o gravi discriminazioni in caso di rimpatrio nel paese di origine.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo attua la delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, per recepire la direttiva 2011/98/UE relativa al rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi al contempo di soggiornare e di lavorare nel territorio di uno Stato membro e definisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

osservato che l'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo è finalizzata alla semplificazione oltre che alla armonizzazione delle relative norme degli Stati membri, con risvolti positivi sia per i migranti, sia per i loro datori di lavoro, consentendo, inoltre, controlli più agevoli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego;

atteso che la direttiva persegue l'obiettivo di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri, che soggiornano in uno Stato membro, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali, in relazione alle condizioni di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale, alla sicurezza sociale, all'accesso a beni e servizi offerti al pubblico e agli altri aspetti connessi con l'occupazione, al fine di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini stranieri, e di riconoscere il contributo che i cittadini stranieri apportano, con il loro lavoro e i loro versamenti tributari, allo sviluppo economico dell'Unione;

considerate sia le finalità generali di semplificazione delle norme di rilascio del permesso di soggiorno unico lavoro richiamate nel considerando 3) alla direttiva 2011/98, quanto l'attuazione del diritto alla parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, di cui all'articolo 12 c. 1 lett. *a)* della direttiva medesima;

valutato che lo schema di decreto legislativo non ottempera a molte delle disposizioni previste nella direttiva, sia omettendo di semplificare il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, sia omettendo di rimuovere norme vigenti che impediscono la parità di trattamento per i titolari del permesso unico;

ribadito che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva è quello della semplificazione e in particolare quello di una « procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia i permessi di lavoro in un unico atto amministrativo » (considerando n. 3) e pertanto non appaiono compatibili con tali obblighi derivanti dalla direttiva 2011/98

le attuali disposizioni contenute nel T.U. immigrazione (articolo 5 bis d.lgs. n 286/98) e del suo regolamento di attuazione (articolo 13 c. 2 *bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99) che subordinano il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, inclusa la dichiarazione del datore di lavoro attestante la disponibilità del lavoratore di un alloggio idoneo, anche alla luce del fatto che l'attuale previsione normativa appare in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 in quanto prevede un requisito per l'accesso ai rapporti di impiego aggiuntivo rispetto a quelli richiesti al lavoratore nazionale;

osservato che la procedura attuale di accesso al lavoro degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato prevista dagli artt. 35 e 36 decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che prevede prima la stipula del contratto di soggiorno e poi (spesso dopo molti mesi) il rilascio del permesso di soggiorno appare anomala creando un periodo in cui il lavoratore è regolarmente soggiornante e autorizzato al lavoro, ma non è formalmente titolare di un titolo di soggiorno, con grave danno per la sua possibilità di accedere a quei diritti che pure gli dovrebbero essere garantiti dalla sua condizione di regolarità e dalla direttiva (per es.: accesso alle agenzie di intermediazione, diritto a cambiare lavoro, ecc.);

ritenuto quindi necessario rimuovere tale anomalia che non soddisfa la prescrizione della direttiva di unificazione del permesso di soggiorno e del permesso di lavoro in un unico atto, in quanto ora il permesso di lavoro è rilasciato, sotto forma di contratto, prima del rilascio del permesso di soggiorno;

ritenuto altresì che la medesima finalità indicata al considerando 13 della direttiva è frustrata anche dall'articolo 36 *bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che obbliga alla stipula del contratto di soggiorno per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, perché il contratto di soggiorno, in quanto richiede un nuovo intervento dell'autorità pubblica, è un'ulteriore autorizzazione pubblica al lavoro, ma tale autorizzazione, ai sensi della direttiva, deve invece considerarsi inglobata nel rilascio del permesso di soggiorno;

atteso che il citato articolo 36 *bis* d.p.r. n. 394/1999 (introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 334/2004) appare comunque superato dall'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35) e dunque il recepimento della direttiva dovrebbe costituire anche occasione per sanare questa discrepanza tra fonte legale e disciplina di attuazione;

osservato, in secondo luogo, che l'articolo 9 lettera *d)* della direttiva prevede che lo straniero « ha diritto di essere informato dei diritti conferitegli dal permesso » e che la vigente normativa nazionale non contiene alcuna previsione in questo senso, che va pertanto introdotta, quantomeno mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitigli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce (obblighi dello Stato) che nel testo attuale è per la sua genericità, del tutto inidonea a costituire una informazione dei diritti derivati dal permesso;

considerato che il principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 12 c. 1 lett. a) della direttiva 2011/98/UE stabilisce standard minimi, facendo salva la possibilità degli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli che ne prevedano l'estensione non solo ai rapporti di lavoro già instauranti, ma anche all'accesso alle posizioni lavorative (considerando n. 12 e articolo 13 c. 2);

ritenuto che permangono nelle normative di settore disposizioni nell'ambito dei rapporti del pubblico impiego e nelle imprese del trasporto pubblico locale e del

settore autoferrotranviario che tuttora escludono dall'accesso i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

tenuto presente che tali normative continuano a trovare generalizzata applicazione nonostante dovrebbero ritenersi già implicitamente abrogate a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta in particolare con l'articolo 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione) e con il principio di parità di trattamento tra lavoratore migrante regolarmente soggiornante e lavoratore nazionale anche nell'ambito dell'accesso al lavoro in esso contenuto per effetto dell'adesione e ratifica dell'Italia alla citata Convenzione OIL n. 143/1975, così come riconosciuto da larghissima giurisprudenza di merito in tema di rapporti di pubblico impiego e da diverse pronunce relative ai rapporti di impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (Tribunale di Milano, ordinanza 20 luglio 2009; Tribunale di Torino, ordinanza 13 ottobre 2013);

richiamato l'ordine del giorno n. 9/1327/4 a firma dei deputati G. Guerini, L. Pastorino, F. Bonomo, L. Ricciatti accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2013, nel quale si richiede una disciplina compiuta dell'ambito relativo all'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in cui si chiarisca che l'unico requisito per l'accesso è costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa;

considerato in terzo luogo che la direttiva 2011/98 prevede il diritto alla parità di trattamento per i lavoratori di paesi terzi nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che, al contrario di quanto asserito dal Governo nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, la nozione di « sicurezza sociale » non deve essere intesa nell'accezione propria del diritto interno e quindi limitata alle prestazioni nell'ambito pensionistico ed aventi carattere contributivo, bensì in quella propria del diritto dell'Unione europea sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3, e 70 del Regolamento n. 883/2004, che include tra le prestazioni di « sicurezza sociale » non solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle « miste », ovvero aventi carattere assistenziale da un lato in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, ma che dall'altro costituiscono diritti soggettivi, in quanto criteri e condizioni per l'accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità lasciati alle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che, nello specifico, vadano ricomprese nella nozione di « sicurezza sociale » innanzitutto quelle prestazioni elencate nell'allegato X (già allegato II-*bis)* al Regolamento 883/2004, introdotto con Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, così come le « prestazioni familiari » ovvero quelle « prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari » (articolo 3 c. 1 lett. j) e articolo 1 lett. z) Reg. CE n. 883/2004), inclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione, in quanto l'Italia non ha menzionato alcuno di essi nell'apposito allegato I al Regolamento. Per l'Italia l'elenco delle prestazioni incluse nel citato allegato X sono:

a) pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche);

rilevato che permangono nella normativa nazionale clausole di esclusione di lavoratori di Paesi terzi da prestazioni sociali che rientrano a pieno titolo nella nozione di « sicurezza sociale » richiamata dalla direttiva europea 2011/98 e che, pertanto, tali clausole risultano incompatibili con la direttiva medesima;

considerato che il mancato adeguamento di tali normative agli obblighi risultanti dalla direttiva 2011/98 esporrebbe il nostro paese al rischio di possibili procedure di infrazione del diritto UE;

ritenuto perciò che ai fini di un corretto recepimento della direttiva sia necessario abrogare il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo nelle ulteriori disposizioni di legge che ancora lo prevedono e cioè *a)* articolo 65 L. 448/98 e successive modifiche, che istituisce l'assegno INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (si tratta infatti di una 'prestazione familiare' ai sensi del Regolamento CE n. 883/2004 e rientra pertanto nel campo di applicazione della direttiva); *b)* articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001 in tema di assegno di maternità di base (si tratta anche in questo caso di una 'prestazione familiare' ai sensi del Regolamento n. 883 cit., non compresa nell'allegato I a detto regolamento); *c)* 'carta acquisti' di cui all'articolo 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (« *carta acquisti* » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3); d) 'carta acquisti sperimentale' di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (« carta acquisti sperimentale » per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno); *e)* articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009 (« *carta bambini* »: rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale);

considerato in quarto luogo che l'articolo 12 comma 1 lettera *g)* della direttiva 2011/98 prevede a favore dei lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio;

ritenuto che l'articolo 40, comma 6 d.lgs. n. 286/1998 in materia di accesso dei cittadini di Paesi terzi agli interventi relativi al « diritto sociale all'abitazione » sembra già soddisfare le esigenze di un equilibrato bilanciamento tra principio di parità di trattamento da un lato e requisiti di sufficiente radicamento sociale dello straniero volti ad assicurare efficacia e razionalità amministrativa dell'intervento sociale nel settore abitativo dall'altro, mediante la previsione del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ovvero del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, accompagnato in quest'ultimo caso dall'ulteriore requisito dell'esercizio dell'attività lavorativa, requisiti che rientrano entro i poteri di "deroga" consentiti dall'articolo 12 c. 2 lettera *d)* sub. *i)* della direttiva 2011/98;

rilevato invece che non appare conforme al principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 2011/98 l'articolo 11, comma 13, della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, che ha subordinato per i soli cittadini stranieri (extra UE) l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

rilevato infatti che tale requisito di anzianità di residenza, valido solo per i cittadini di Paesi terzi, fonda una « discriminazione diretta » incompatibile con il principio costituzionale di eguaglianza che non ammette distinzioni tra cittadini e non nell'accesso ai diritti fondamentali, cui appartiene pure il diritto sociale all'abitazione (in proposito Corte Cost., sentenza n. 61/2011);

rilevato ugualmente che la norma appare già incompatibile con il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale di cui alla direttiva 109/2003 sui lungo soggiornanti, così come recepita con il d.lgs. n. 3/2007, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Kamberaj c. Provincia di Bolzano* (sentenza 24 aprile 2012 causa C-571/10);

osservato in quinto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una sostanziale semplificazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico, ma che anzi aumenta la durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione) e che anche tale allungamento appare in contrasto con l'effetto utile perseguito dalla direttiva cioè la semplificazione e un alleggerimento degli oneri burocratici;

rilevato in particolare che ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, l'importo dei diritti richiesti per il rilascio del permesso unico lavoro deve essere proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, il che comporta la necessità di riformare l'attuale sistema delle tariffe e dei costi per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno;

osservato in sesto luogo che lo schema di decreto legislativo non prevede una semplificazione delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, come invece prevede l'articolo 12, par. 1, lett. d) della direttiva;

osservato infine che lo schema di decreto legislativo non ottempera alla parità di trattamento per l'ottenimento di un alloggio, di cui all'articolo 12, par. 1 lettera *g)* della direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in ottemperanza alla procedura unica di rilascio e rinnovo del permesso unico e dell'eguaglianza di trattamento previsti dagli artt. 4, 6 e 12, par. 1, lett. *a)* della direttiva, il decreto legislativo abroghi la stipula del contratto di soggiorno come requisito per la costituzione di rapporti di lavoro del lavoratore di Paese terzo titolare del permesso unico successivi ai rapporti di lavoro dopo il primo ingresso e come requisito per il rinnovo del permesso unico, mantenendola soltanto nell'ambito delle procedure di primo ingresso per lavoro subordinato;

2) in ottemperanza all'articolo 9 lettera d) della direttiva, il d.lgs. preveda che lo straniero titolare del permesso unico sia informato dei diritti conferitegli dal permesso, mediante il rilascio, in sede di consegna del permesso di soggiorno, di un testo in una lingua nota che informi compiutamente lo straniero dei diritti conferitigli dal permesso, da inserirsi al punto 2 dell'accordo di integrazione alla voce « obblighi dello Stato »;

3) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *a*) della direttiva, il d.lgs. preveda anche per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico l'accesso al pubblico impiego alle medesime condizioni previste dall'articolo 38 d.lgs. n. 165/2001 per i cittadini dell'Unione europea e per i loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;

4) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *a*) della direttiva il d.lgs. preveda

l'abrogazione espressa del requisito di cittadinanza italiana contenuto all'articolo 10 c. 1 del « Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione » di cui all'allegato A del R.D. n. 148/1931 recante « Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie, e linee di navigazione interna in regime di concessione » e in quanto tale requisito di cittadinanza è altresì applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano per effetto delle leggi 3 novembre 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054;

5) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il d.lgs. abroghi espressamente l'articolo 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che prevede il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale requisito per l'accesso dei cittadini di Paesi terzi all'assegno sociale e alle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, tra cui tutte le prestazioni sociali collegata alla condizione di disabilità, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 40/2013, 329/2011, 187/2010, 285/2009, 11/2009, 306/2008, 324/2006) che ne ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale, con conseguente ripristino dell'efficacia dell'articolo 41 del d.lgs. n. 286/1998;

6) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso unico dell'assegno INPS ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 l. n. 448/98 e successive modifiche, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004;

7) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche alle cittadine di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro l'assegno di maternità comunale di cui all'articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001, trattandosi a tutti gli effetti di una « prestazione familiare » ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e non essendo tale assegno speciale di nascita menzionato nell'allegato I al Regolamento (CE) n. 883/2004 (articolo 1 lett. *z*) del Regolamento 883/2004;

8) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e*) della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'estensione anche ai cittadini di Paesi terzi titolari di permesso unico, a) della « carta acquisti » di cui all'articolo 81 d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (c. 32) (« *carta acquisti* » riservata agli anziani over 65 e bambini under 3), b) della « carta acquisti sperimentale » di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito in legge n. 35/2012, ed integrato dalle disposizioni di cui al D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (»carta acquisti sperimentale' per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno), trattandosi a tutti gli effetti di « prestazioni familiari » nell'accezione di diritto europeo ovvero di « prestazioni miste » (di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo), c) della « *carta bambini* » (rimborso delle spese per pannolini e latte artificiale) prevista all'articolo 19 comma 18 legge n. 2/2009);

9) in ottemperanza all'eguaglianza di trattamento prevista dall'articolo 12, par. 1, lett. *e)* della direttiva il d.lgs. preveda espressamente l'abrogazione dell'articolo 20 c. 10 decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha introdotto un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale a partire dal 1 gennaio 2009, il che costituisce una discriminazione « indiretta » o « dissimulata » a

danno degli stranieri, in quanto tale criterio di anzianità di residenza appare più facile da soddisfare per i cittadini nazionali rispetto ai cittadini stranieri e non appare sorretto da una finalità obiettiva perseguita con criteri di proporzionalità, anche tenendo conto che con riferimento ai profili di violazione dei principi della cittadinanza europea e della libera circolazione dei cittadini di Paesi membri dell'UE e dei loro familiari, la norma di cui alla legge n. 133/2008 è già oggetto di una procedura preliminare di infrazione del diritto UE avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica Italiana (PILOT n. 2384/11/JUST);

10) avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 12 c. 2 lett. b) della direttiva 2011/98, in considerazione delle conseguenze per la spesa pubblica derivanti dall'allargamento dei beneficiari delle prestazioni sociali, il d.lgs. preveda che l'estensione dell'accesso all'assegno sociale e alle prestazioni indicati nei punti sub 5), 6), 7), 8), sia disposta soltanto in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti titolari di permesso di soggiorno CE, dei familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, dei beneficiari di protezione internazionale, nonché ai titolari del permesso unico che possano dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa o la pregressa attività lavorativa per un periodo di almeno sei mesi unitamente alla registrazione come disoccupati nei centri per l'impiego;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel decreto legislativo:

a) l'abrogazione espressa dell'articolo 11 comma 13 della legge n. 133/2008, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 112/2008, modificativo dell'articolo 11 della legge n. 431/98, nella parte in cui per i soli cittadini stranieri (extra UE) si prevede che l'accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione sia limitato al requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

b) il rilascio del permesso unico ai cittadini di paesi terzi titolari di visto di ingresso per lavoro subordinato ovvero che sulla base di un regolare rapporto di lavoro ottengano la conversione di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato per motivi non lavorativi ovvero che al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo erano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche in corso di rinnovo e preveda altresì che in tutte le norme vigenti il permesso unico sostituisca i permessi di soggiorno per lavoro subordinato;

c) la parità di accesso agli alloggi, incluso l'accesso al credito, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle altre forme di agevolazione e intermediazione, a favore dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia;

d) la piena equiparazione dei cittadini di Stati terzi regolarmente soggiornanti in Italia ai cittadini italiani per quanto concerne l'autocertificazione della situazione reddittuale e patrimoniale;

e) forme di semplificazione e di snellimento delle procedure di rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per motivi di studio e delle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali degli stranieri regolarmente soggiornanti;

f) la riparametrazione dell'importo delle tasse per il trattamento delle domande di rilascio o di rinnovo del permesso unico in conformità con l'articolo 10 della direttiva, in modo che sia proporzionato e basato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande.